

AMBIENTE

MUD: SCADENZA IL 03/07/2026

Destinatari: produttori, trasportatori, intermediari, impianti di gestione di rifiuti

A seguito della pubblicazione del 05/03/26 del DPCM in G.U., recante l'approvazione del modello di dichiarazione MUD per l'anno 2026 (relativa all'anno 2025), la scadenza della denuncia slitta al **03/07/26**. Tra le principali novità si segnalano:

- l'aggiornamento della Scheda AUT (riguarda solo gli impianti, non i produttori iniziali) al fine di allineare le tipologie di autorizzazioni attualmente indicate nella dichiarazione ambientale MUD a quelle previste nel RENTRI;
- l'aggiornamento delle diciture relative allo stato fisico, al fine di allineare il nuovo MUD con i termini inseriti nel RENTRI (nelle nuove modulistiche vi è uno stato fisico "nuovo", denominato "vischioso sciropposo");
- nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine "aggregati riciclati" in "aggregati recuperati".

I clienti per i quali Verde Consulting è incaricata da contratto della redazione del MUD sono già stati contattati per la raccolta e la verifica dei dati da inserire e riceveranno la ricevuta di avvenuta spedizione.

N.B. Si raccomanda ai clienti che effettuano la compilazione del MUD tramite proprio programma gestionale (es. Grif, Ecomatico, Atlantide, Prometeo...) di verificare la gestione dei dati relativi a movimenti oggetto di rettifica o annullamento, per essere certi che nel file di estrazione siano considerati i dati effettivi e non quelli iniziali, poi oggetto di modifica.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

RENTRI: FIR DIGITALE

Destinatari: ditte iscritte al RENTRI soggette a FIR digitale

Dal 14/04/26 (fonti: portale RENTRI, Albo nazionale gestori ambientali) **cessano le modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale** (finalizzate a dare supporto all'utilizzo del FIR in modalità cartacea, qualora nel primo periodo di funzionamento del FIR digitale vi fossero difficoltà operative nel sistema). Tuttavia, fino al 15/09/26 il FIR può essere emesso, a scelta del produttore/detentore, in formato digitale o cartaceo (L. n. 26 del 27/02/26).

Pertanto, dal 14/04/26 al 15/09/26 gli iscritti al RENTRI soggetti a FIR digitale potranno adottare le seguenti modalità:

- **Formato digitale:** il FIR è gestito in digitale da tutti i soggetti coinvolti (l'eventuale stampa non sostituisce il documento digitale); per i rifiuti pericolosi è obbligatoria la trasmissione dei dati al RENTRI.
- **Formato cartaceo:** se il produttore/detentore decide di avvalersi del FIR su supporto cartaceo, tutti gli operatori coinvolti devono mantenere il solo supporto cartaceo. Non vi è obbligo di trasmissione dati al RENTRI.

Dal 16 settembre 2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI soggetti al FIR digitale.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

COMPILAZIONE SEZIONE ANNUALE APPLICATIVO O.R.S.O. 3.0 (D.D.S. 23 marzo 2025 - N. 3657)

Destinatari: Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti

È stata prevista la **proroga al 03 luglio 2026** dei termini per il **caricamento del file MUD** nella «scheda impianti» di O.R.SO. da parte dei gestori degli impianti. I termini per la compilazione della scheda annuale e la convalida dei dati restano invariati al 30/04/26.

VERDE Consulting provvede direttamente, solo per le aziende che ne hanno fatto richiesta, al contatto diretto per la compilazione dell'ORSO o all'invio di promemoria.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

COMUNICAZIONE PRTR-NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Destinatari: Tutte le aziende soggette al PRTR

Sono state pubblicate sito ISPRA le nuove modalità per la trasmissione dei dati riferiti al 2025 entro il **30/04/26**, tramite il portale (link <https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it/>).

Per ottenere l'abilitazione come utenti dell'applicativo PRTR è necessario accedere ed inserire una richiesta di accredito. Ottenuta l'approvazione della richiesta di accredito, l'utente potrà accedere alla sezione di inserimento dati per la compilazione della dichiarazione PRTR; in merito si richiama l'attenzione degli operatori alla corretta compilazione delle schede riferite ai volumi di produzione, come da indicazioni disponibili sul **nuovo manuale di istruzioni** a disposizione sul sito ISPRA (link <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/aria-1/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2026-dati-2025>); sono invariati, rispetto agli anni passati, gli altri contenuti e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.

I clienti per i quali VERDE Consulting è incaricata da contratto della compilazione PRTR sono già stati contattati per la raccolta e la verifica dei dati da inserire.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@vedeconsulting.it), dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@vedeconsulting.it)

ROTTAMI METALLICI: NUOVE SOGLIE PER L'ESPORTAZIONE

Destinatari: Aziende che esportano rottami metallici

Il DPCM 11/02/26 (G.U. del 18/03/26) introduce nuove soglie minime per la notifica di esportazione dei rottami metallici.

Le operazioni di esportazione dei rottami metallici compresi nei **codici doganali (c.d. nomenclatura combinata) 7404 (rame), 7602 (alluminio) e 7902 (zinco)** sono soggette all'obbligo di notifica (con preavviso di almeno 60 giorni) di cui all'art. 30, c. 2 D.L. n. 21/2022 quando di consistenza quantitativa pari alle seguenti:

- per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai **codici 7404 (rame e leghe) e 7602 (alluminio)**, qualora la quantità di rottame metallico esportato sia **superiore a 75 tonnellate**, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia **superiore a 150 tonnellate**;
- per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al **codice 7902 (zinco)**, qualora la quantità di rottame metallico esportato sia **superiore a 50 tonnellate**, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia **superiore a 100 tonnellate**.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi quattro mesi dalla pubblicazione, ossia a partire dal **18 luglio 2026**.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@vedeconsulting.it)

AGGIORNAMENTO ETICHETTATURA SOSTANZE CONTENENTI IL RAME

Destinatari: Detentori di metalli contenenti Rame

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564 ha introdotto una modifica nella classificazione armonizzata del **rame** metallico.

La novità riguarda specificamente il rame (numero CAS 7440-50-8) caratterizzato da un'**area specifica superiore (SSA) >0,67 mm²/mg** (equivalente all'area superficiale di una sfera di rame di 1 mm di diametro).

Ciò comporta di fatto l'inclusione nella nuova classificazione del rame in forme granulari/polverulente, e l'esclusione del rame in forme massive diverse.

Pertanto, mentre le forme massive manterranno l'attuale classificazione, dal **01/05/2026** rame in polvere o scaglie e le miscele che le contengono dovranno essere rivalutate e riclassificate in relazione alla pericolosità per l'ambiente, con limiti di concentrazione più severi (con M-factor (Acute) = 10 per una classificazione Acquatico Acuto 1 H400 ed M-factor (Chronic) = 1 per una classificazione Acquatico Cronico 1 - H410).

L'introduzione di questa nuova classificazione del rame avrà un impatto significativo sia in materia di sicurezza sul lavoro (per la valutazione del rischio e la documentazione di sicurezza) che ambientale (rifiuti con presenza di rame).

In materia di sicurezza, dal 01/05/2026 le aziende che usano sostanze con rame in forma granulare/polverulenta dovranno:

- Rivedere le proprie miscele e prodotti, confrontando le nuove classificazioni dell'Allegato VI;
- richiedere le schede di sicurezza (SDS) e le etichette aggiornate, per riflettere i cambiamenti;
- aggiornare, se del caso, la formazione del personale;
- aggiornare, se del caso, valutazioni specifiche (es. l'eventuale assoggettabilità alla **normativa Seveso**).

In materia di ambiente, dovrà essere verificata la necessità di rivalutare la classificazione dei rifiuti che contengono rame e più in generale i possibili adempimenti connessi a rifiuti, materiali intermedi, sottoprodotti o EoW (classificazione, adempimenti Reach, ADR etc.).

N.B. La classificazione delle sostanze è definita in modo chiaro attraverso le SDS, ma la classificazione di rifiuti, EoW, intermedi è una disciplina che richiede professionalità specifiche ed analisi di laboratorio, che consentono di valutare le eventuali ricadute e gli adempimenti connessi.

Verdeconsulting è disponibile, su richiesta, ad effettuare una valutazione preliminare di esclusione o assoggettabilità alla normativa Seveso, considerando le materie prime, rifiuti e hold-up presenti, con particolare attenzione anche a quelli che potrebbero contenere Rame.

Vi invitiamo in ogni caso a contattare le vostre associazioni di categoria per informarvi se hanno proceduto a particolari analisi di tossicità che potrebbero escludere le vostre materie prime, rifiuti, da queste normative.

Per la disciplina ADR, infine, vi invitiamo a contattare un consulente ADR, in quanto come sapete il nostro studio non se ne occupa direttamente; in ogni caso alcune considerazioni fatte per la normativa Seveso potranno servire anche per la normativa del trasporto.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

LETTURE CONTATORI SCARICHI INDUSTRIALI

Destinatari: Tutte le aziende con scarichi industriali in PF

Abbiamo notizia che alcuni gestori della fognatura hanno intenzione nelle prossime settimane di avviare un piano di lettura dei contatori degli scarichi industriali, incaricando anche delle cooperative terze.

Consigliamo quindi di verificare al più presto il corretto funzionamento dei contatori di quantificazione dello scarico industriale in vostro possesso, segnalando eventuali anomalie o malfunzionamenti, ed in generale il corretto funzionamento dei dispositivi di depurazione connessi allo scarico stesso e la rispondenza a quanto autorizzato.

Come già segnalato in passato, riteniamo sempre opportuno il monitoraggio della lettura dei contatori ad intervalli regolari, anche al fine di valutare con tempestività eventuali possibili perdite.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it), dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it)

ALBO GESTORI AMBIENTALI: STOP AI VEICOLI M1

Destinatari: Tutte le aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali

Con Circolare n.1 del 26/03/2026 l'Albo Gestori Ambientali ha stabilito che, da tale data, non è più consentito iscrivere autovetture appartenenti alla categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) ai fini del trasporto dei rifiuti.

I mezzi già iscritti saranno cancellati d'ufficio a partire dal 04/01/2027 dalle Sezioni regionali e provinciali che procederanno a deliberare e notificare i provvedimenti di cancellazione entro il 29/01/2027.

Riferimento: dott.ssa Flavia Zappa (zappa@verdeconsulting.it)

ALBO GESTORI AMBIENTALI: INDICAZIONI PER SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE RENTRI

Destinatari: Trasportatori di rifiuti pericolosi (Categoria 5)

La Delibera n. 1 del 24/03/26 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede che i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI (trasportatori iscritti in categoria 5) garantiscano la presenza sui propri autoveicoli di **sistemi di geolocalizzazione** basati sulle tecnologie disponibili sul mercato; ciò rappresenta **requisito di idoneità tecnica** (art. 11 c. 1 lettera b) del decreto 03/06/14, n. 120) e deve essere attestata da parte del **legale rappresentante** mediante sottoscrizione dell'**istanza telematica**.

L'invio dell'istanza deve avvenire **entro il termine ultimo del 30/06/26**; a partire dal **01/07/26**, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare.

Con la successiva Circolare applicativa n. 2 del 27/03/26, il Comitato nazionale ha chiarito che i soggetti aventi un parco veicolare composto da **più autoveicoli** possono assolvere all'obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione anche attraverso l'**invio di più istanze distinte** e che gli **autoveicoli cancellati** perché non dotati del sistema di geolocalizzazione **possono essere reinscritti con apposita istanza telematica**, fermo restando l'obbligo di attestazione **entro e non oltre il 30/06/26**.

È inoltre stabilito che, a partire **dal 01/07/26**, le Sezioni regionali e provinciali provvedono alla **cancellazione d'ufficio**, limitatamente alla categoria 5, degli **autoveicoli che non risultano adeguati** alle disposizioni, con possibile avvio del procedimento disciplinare qualora venga meno il requisito necessario per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

La delibera entra in vigore il **02/04/26**.

Riferimento: dott.ssa Flavia Zappa (zappa@verdeconsulting.it)

RIEPILOGO SCADENZE

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Compilazione AIDA	Aziende soggette ad A.I.A.	30/04/26
Comunicazione PRTR	Aziende soggette	
Pagamento diritti annuali gestori ambientali e soggetti autorizzati in semplificata	Iscritti all'Albo Gestori Ambientali e Soggetti autorizzati al recupero rifiuti in procedura semplificata	
Pagamento contributo annuale RENTRI	Ditte iscritte al RENTRI	
Dichiarazione annuale RAEE	Aziende che trattano RAEE	
ORSO - Compilazione annuale 2025	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti (<u>il MUD può essere caricato entro il 03/07/26</u>)	
Dichiarazione annuale RAEE	Aziende che trattano RAEE	
Pagamento canoni demaniali	Titolari di concessione su beni del demanio e utenze di acqua pubblica	30/06/26
Denuncia MUD	Tutte le ditte che producono o gestiscono rifiuti	03/07/26